

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – APS
DENOMINATA: PATTO PER L'ANNO SABBATICO APS

Art. 1

1. È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – codice del Terzo settore - l'Associazione di promozione sociale (APS) denominata “**PATTO PER L'ANNO SABBATICO APS**”, di seguito denominata anche Associazione.
2. È una Associazione libera, apartitica, aconfessionale, indipendente, aperta, senza scopo di lucro, democratica.
3. La sede legale è nel comune di Roma, in Via Virginio Orsini 19, cap 00192.
4. L'eventuale variazione della sede legale sia nell'ambito dello stesso Comune o in altro comune comporta modifica statutaria su apposita delibera dell'assemblea dei soci.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale e regionale e nazionale.
6. **PATTO PER L'ANNO SABBATICO APS** è retta dal presente Statuto, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle leggi che regolano l'attività dell'associazionismo.

Art. 2

La durata dell'Associazione è illimitata o fino a che l'Assemblea Straordinaria non ne decida lo scioglimento, la trasformazione in fondazione, o la fusione con altri Enti del Terzo Settore.

FINALITÀ, OBIETTIVI, ATTIVITÀ

Art. 3

1. **PATTO PER L'ANNO SABBATICO APS** nasce al fine di organizzare tutte quelle attività in cui gli adulti si mettono al servizio dei giovani per agevolarne il pieno sviluppo della personalità e un inserimento sociale costruttivo, armonico, soddisfacente e consapevole. L'Associazione svolge ogni attività sociale utile allo scopo a favore di associati o di terzi. Lo fa senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l'Associazione organizza per i giovani corsi annuali denominati “Scuola dell'Anno Sabbatico”, seguiti negli anni successivi da incontri programmati periodici volti ad accompagnare i giovani soci per tutto il tempo utile. A tal fine, l'Associazione associa o stringe rapporti di collaborazione e/o partenariato con aziende ed enti appartenenti a vari settori, interessati a contribuire al successo dello scopo sociale.
2. L'Associazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), e specificatamente indicate dalle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2, legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. **PATTO PER L'ANNO SABBATICO APS** potrà compiere tutti gli atti, tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, industriale e commerciale, nei limiti stabiliti dalla legge.
 4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e donazioni.
 5. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 6. L'associazione ricorrendone le condizioni e i requisiti potrà acquisire la qualifica d'Impresa Sociale.
 7. L'Associazione, in particolare per attuare quanto previsto dal successivo art. 4, punto 4, dello statuto, istituisce un apposito fondo per la formazione e l'aggiornamento permanente dei suoi insegnanti.
 8. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 9. L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività elencate in via esemplificativa:

1. corsi annuali residenziali denominati "Scuola dell'Anno Sabbatico", volti ad offrire ai giovani studenti autoconsapevolezza, conoscenza del mondo, esperienza di vita sociale, capacità di orientamento e di scelta;

2. successivamente, con il fine di garantire continuità ed efficacia all'intento, realizza specifiche attività a favore dei soci studenti che abbiano già frequentato la Scuola dell'Anno Sabbatico, quali, a titolo d'esempio: *stage* formativi presso aziende operanti in svariati settori; brevi incontri annuali di aggiornamento telematici; incontri in presenza periodici (ogni 4-5 anni) della durata di una settimana per un confronto retrospettivo delle evoluzioni individuali e collettive; corsi di specializzazione con enti di formazione selezionati; assistenza professionale nell'avvio di attività imprenditoriali; inserimento lavorativo nelle attività dell'Associazione e dei suoi partner; assistenza nella creazione di nuove comunità educative;
3. promuovere e realizzare attività e servizi di formazione, educativi, culturali, artistici, ricreativi, sportivi e manuali-pratici utili agli scopi sopra indicati;
4. promuovere e gestire iniziative e corsi per l'istruzione, la formazione culturale e professionale, l'aggiornamento e la qualificazione degli insegnanti, dei soci, i collaboratori e i dipendenti, in relazione agli scopi dell'Associazione;
5. promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, pubblicazioni e ogni altra attività che contribuisca a diffondere, promuovere la pubblicazione e diffusione di libri, testi, saggi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico e metodologico, finalizzato al perseguimento degli scopi;
6. orti condivisi;
7. promozione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale;
8. collaborare con enti pubblici e/o privati, e/o con lo Stato, per la co-programmazione e la co-progettazione;
9. relazionarsi con altri enti aventi scopi e attività uguali, affini, analoghi e comunque connessi al proprio, fornendo agli stessi consulenza e/o assistenza tecnica, libero scambio culturale e gestionale, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi suddetti;
10. corsi artistici e artistico-terapeutici: pittura, modellaggio, ceramica, scultura, tessitura, costruzione di giocattoli, euritmia, eutonia, canto corale, musica vocale e strumentale, arte della parola, chirofonetica, teatro, teatro di figura, danze popolari etc;
11. attività relative all'educazione ambientale ed ecologica: agricoltura biologica e biodinamica, conoscenza e valorizzazione dei parchi e delle zone verdi, del patrimonio artistico etc;
12. gestione di campi estivi o campi scuola direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici o privati;
13. utilizzo di tecnologie e social media per progettazione, produzione e divulgazione di progetti Artistici e scientifici;
14. svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

FINANZIAMENTI, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

2. contributi di soggetti pubblici e\o privati ricevuti a vantaggio ed a sostegno dell'attività sociale;
3. donazioni o lasciti;
4. eventuali fondi di riserva costituiti dall'eccedenza di bilancio;
5. quote associative versate annualmente dai soci;
6. redditi derivanti dal suo patrimonio;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali quali spettacoli, manifestazioni, fiere, attività ludiche, corsi ecc., purché compatibili con gli scopi dell'Associazione;
8. convenzioni stipulate con Enti pubblici e\o privati.

Art. 6

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 7

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 maggio dell'anno successivo per la sua approvazione. Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta.

Art. 8

1. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

SOCI

Art. 9

1. L'Associazione è aperta a chiunque scelga liberamente di aderire al patto per la vita che lega i soci adulti al servizio dei soci giovani per la costruzione in comune di una società armonica e consapevole, senza distinzione d'età, nazionalità, sesso, religione, opinione politica e\o religiosa.

2. Gli aspiranti soci manifestano la loro intenzione all'adesione mediante richiesta scritta di iscrizione, il pagamento della quota sociale, l'accettazione espressa dello Statuto e di eventuali regolamenti.
3. Il Consiglio direttivo approva provvisoriamente l'adesione e informa l'Assemblea per la ratifica definitiva.
4. I soci sono da distinguersi in:
 - soci fondatori,
 - soci ordinari.
2. Sono da intendersi soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e del presente Statuto; essi potranno far parte del Consiglio Direttivo per il primo mandato quadriennale.
3. I soci ordinari potranno sottostare a diverse categorie in riferimento alla circostanza che gli stessi si trovino attivi nei diversi comitati scientifici, operativi od esperienziali di volta in volta costituiti.

Art. 10

1. È socio ordinario qualunque persona fisica in regola col pagamento della quota associativa, approvata dal Consiglio Direttivo e che si riconosca nel presente Statuto.
2. Per essere ammessi alla Associazione è necessario presentare il modulo di iscrizione compilato al Consiglio Direttivo rilasciando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, Codice fiscale e un'informazione di contatto di uso corrente.
3. Tutti i richiedenti devono dichiarare, espressamente, di accettare senza riserve il presente Statuto.
4. Per i minori, assumono la qualifica di socio uno dei genitori, entrambi i genitori o tutori.

Art. 11

1. In base al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
2. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
3. La quota associativa è intrasmissibile. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
4. L'adesione si considera accettata salvo comunicazione di diniego, che va motivata, dopo la prima di riunione utile del Consiglio Direttivo.
5. In caso di diniego, il richiedente può ricorrere ai Probiviri, se nominati, entro sessanta giorni, i quali dovranno pronunciarsi entro trenta giorni, derogabili una sola volta. La decisione è inappellabile. In caso di diniego, la quota versata sarà rimborsata.

Art. 12

1. L'Assemblea stabilisce la quota d'iscrizione annuale dei soci.
2. Detti versamenti sono a fondo perduto; essi non sono quindi rivalutabili, né ripetibili e in nessun caso può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno a completo scioglimento della stessa, né in caso di recesso, di morte o di esclusione.
3. Qualsiasi versamento dei soci a favore dell'Associazione non crea ulteriori diritti di partecipazione, non crea quote indivise d'adesione trasmissibili a terzi.

Art. 13

1. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e a tutte le iniziative da questa poste in essere.
2. A tutti i soci di età superiore a 18 anni, fondatori e ordinari, sono riconosciuti gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo, purché tesserati da oltre tre mesi.
3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
4. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'ente detentore, presso la sede legale o altra sede concordata, entro quindici giorni dalla richiesta, tramite le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

La qualifica di socio si perde per:

1. mancato pagamento della quota sociale annua;
2. dimissione volontaria comunicata per iscritto al Presidente;
3. espulsione per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delibere; e nel caso di atti o comportamenti individuali lesivi dell'immagine e degli scopi dell'Associazione, contrari alla sua missione, nonché lesivi della sua onorabilità;
4. decesso.

Art. 15

1. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e\o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà segnalare l'inosservanza ai Probiviri, se nominati, altrimenti decide nell'ambito delle proprie prerogative.
2. Le segnalazioni deliberate dal Consiglio Direttivo a proposito del precedente articolo, devono essere comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 16

1. In caso di segnalazione da parte del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, se nominato è tenuto ad intervenire e, qualora se ne ravvisi la necessità, ad applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

2. Queste sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato.
3. Entro quindici giorni dal pronunciamento, è possibile fare ricorso nuovamente al Collegio dei Probiviri, ma solo con nuove argomentazioni.

Art. 17

1. La perdita della qualifica di socio non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né ad un rimborso e/o a corrispettivi d'alcun titolo.
2. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Il Tesoriere

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

1. l'organo di controllo;
2. il Collegio dei Revisori legali o un Revisore unico;
3. il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA

Art. 19

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale eventualmente ritenuto obbligatorio o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, o per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con motivazione scritta.

Art. 20

Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria delibera nel seguente modo a maggioranza dei voti dei soci presenti:

1. in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con almeno il 50% + 1 dei voti favorevoli;
2. in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è da tenersi in data diversa dalla prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Delibera validamente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno con almeno il 50% + 1 dei voti favorevoli.

Art. 22

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 23

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato e mantenuto in libera visione a tutti i soci.

Art. 24

1. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione.
2. Essa si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Art. 25

1. L'Assemblea è convocata tramite avviso, contenente le materie da trattare, l'ora, luogo e l'indicazione del giorno o le modalità di convocazione e discussione.
2. È cura del Presidente e del Segretario dare avviso ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
3. La convocazione deve essere compiuta tramite e-mail e/o con avviso affisso nei locali della sede o con ogni altro modo dal quale si può riscontrare l'effettiva comunicazione.

Art. 26

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
2. discute ed approva i programmi di attività;

3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente se obbligatorio, l'organo di controllo, il Collegio dei Probiviri e il revisore legale.
4. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, dimissionari, decaduti o deceduti;
5. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
6. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
7. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 27

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza (50%+1) dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti all'Assemblea;
2. per le decisioni di operazioni di fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione.
3. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con la presenza della maggioranza dei soci (50%+1), col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei presenti all'Assemblea secondo le disposizioni di leggi vigenti;
4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 28

Le deliberazioni Assembleari devono essere messe a disposizione dei soci.

Art. 29

Un associato può rappresentare un altro associato tramite delega, comunicata al Presidente per iscritto; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 30

1. L'Assemblea procede alla elezione del Consiglio Direttivo.
2. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un membro prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 31

In caso di decadenza di uno o più componenti degli altri organi dell'Associazione, viene indetta immediatamente l'Assemblea per l'elezione del sostituto.

Art. 32

1. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
2. Sono tuttavia consentiti rimborsi ed indennità deliberati e documentati alle cariche sociali, nel rispetto delle previsioni di legge.
3. Sono da intendersi cariche sociali tutti i membri degli organi collegiali, il responsabile amministrativo e il vicespabile amministrativo.
4. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Art. 33

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. La discussione e votazione riguardante la rimozione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente del collegio dei Probiviri.
3. Chi è oggetto di mozione di rimozione non può presiedere la discussione e la votazione di tale mozione.

Art. 34

Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario dovranno insieme sottoscrivere il verbale della Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 35

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, che è composto da cinque a nove componenti; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
2. I membri del Consiglio eleggono le cariche sociali, scegliendole tra gli stessi, ad unanimità per i primi tre scrutini e, a seguire, a maggioranza dei 2/3, eventualmente arrotondati al numero intero più vicino.

Art. 36

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure. Un consigliere può ricoprire contemporaneamente più funzioni purché compatibili tra loro:

1. il Presidente,
2. il Vice Presidente,
3. il Segretario,

4. il Tesoriere,

Art. 37

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ove ritenga opportuno (anche tramite strumenti telematici di incontro e riunione), tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei membri del Consiglio, e comunque almeno quattro volte all'anno.
2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.
3. Il Consigliere che non si presenta senza giustificazioni a due riunioni consecutive del Consiglio viene richiamato e, in caso di nuova assenza consecutiva, decade dalla carica.
4. I consiglieri nello svolgimento della loro funzione si orientano nel processo decisionale ad un confronto costruttivo in grado di considerare tutte le opinioni.
5. In particolare, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - elegge al suo interno le cariche previste dallo Statuto;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, se previsto per legge, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - ha facoltà di costituire Comitati esecutivi, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
 - può costituire comitati scientifici, operativi ed esperienziali tra soci e non soci e per gli stessi, elaborare il relativo regolamento interno di funzione.
6. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
7. In caso di necessità, il Consiglio Direttivo prende decisioni sull'Associazione, in attesa della prima Assemblea dei soci utile.

Art. 38

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
2. È convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è inoltrata con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta e gli eventuali strumenti per una seduta a distanza per via telematica, ovvero nei casi di urgenza 3 giorni prima con le stesse modalità.

Art. 39

1. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o da chi ne svolge le funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

IL PRESIDENTE

Art. 40

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.
2. Viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti e dura in carica quattro anni o fino a scadenza del mandato dello stesso ed è rieleggibile.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto, con esclusione del voto del Presidente.

Art. 41

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi.
2. Convoca, modera e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo ed è responsabile del corretto e regolare svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
3. È garante della esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Egli può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo. Comunica contestualmente a tutti gli altri consiglieri le decisioni prese ed entro trenta giorni, convoca il Consiglio per la ratifica di ciascun provvedimento adottato.
5. Il Presidente può essere delegato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, richiedere affidamenti bancari per perseguire le finalità istituzionali dell'Associazione.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 42

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, assumendone le stesse mansioni e incombenze.
3. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente rimette al Consiglio la nomina del Presidente, esperite precedentemente le attività di nomina di un nuovo consigliere per cooptazione.
4. Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto con l'esclusione del voto del Vicepresidente.

IL SEGRETARIO

Art. 43

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, compie le mansioni delegate dal Presidente.
2. Concorre al regolare andamento dei lavori dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Associazione secondo le disposizioni del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto, con l'esclusione del voto del segretario.

IL TESORIERE

Art. 44

1. Il Tesoriere redige i libri contabili.
2. Egli ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. Il tesoriere può essere delegato ad operare su c/c bancari e postali.
4. Provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi alle spese delle iniziative promosse dai soci e dall'associazione.
5. Redige il bilancio, eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto, con l'esclusione del voto del Tesoriere.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 45

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Art. 46

1. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Art. 47

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 48

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato.

ORGANI DI GARANZIA (FACOLTATIVI)

Art. 49

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
2. In caso il Collegio debba esprimersi su una questione inerente all'azione soggettiva di un socio, i membri che abbiano parentele fino al secondo grado non possono partecipare al procedimento.
3. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto dell'atto costitutivo, dello statuto e atti di rango fondativo, dei regolamenti, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.
4. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
5. decidere in merito alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso;
6. arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
7. controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
8. dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto, dei suoi principi, degli atti collegati, dell'atto costitutivo e dei regolamenti;

9. dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto, dei suoi principi, degli atti collegati, dell'atto costitutivo e dei regolamenti;
10. laddove previsto dallo Statuto e/o dagli altri atti, fornire i necessari pareri.
11. Per perseguire questi fini, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o singolarmente ai soci, eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione.
12. Il Collegio dei Probiviri riferisce di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti. Presenta annualmente all'Assemblea una relazione del suo operato.

Art. 50

1. Il primo collegio dei Probiviri adotta un regolamento interno che viene approvato dalla prima Assemblea utile.
2. Il Collegio giudica in contraddittorio.
3. La presidenza del Collegio viene assunta da ogni membro con cadenza semestrale.
4. Il primo Presidente dopo ogni elezione verrà estratto a sorte. Il secondo viene estratto fra i restanti due Probiviri.

DEI COMITATI SCIENTIFICI, OPERATIVI ED ESPERENZIALI

Art. 51

Il consiglio di amministrazione potrà prevedere, al fine di un più efficace risultato delle iniziative intraprese, la costituzione di comitati.

Il comitato potrà essere presieduto anche da un non socio.

I comitati hanno funzione consultiva e coadiuvano l'organo amministrativo e saranno regolamentati da apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza assoluta dei soci con il voto favorevole dei 3/4.
2. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017 , e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore. o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 53

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. modificazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.